

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAVENNA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ravenna nella persona del Giudice Unico dott. Alessia Vicini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (OMISSIS)/2012 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili avente per oggetto "domanda di accertamento simulazione e revocatoria ordinaria", promossa da:

BANCA, quale procuratrice di **BANCA 2**

- attore -

CONTRO

FIDEIUSSORI

- convenuti —

CONCLUSIONI

I Procuratori delle parti concludevano come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

BANCA quale procuratrice di **BANCA 2**, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, **FIDEIUSSORI** al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cc nei suoi confronti dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai convenuti in data 18.04.2012 e trascritto all'Agenzia del Territorio-Ufficio Provinciale di Ravenna il 2.05.2012 al Reg. Gen. M. 6762 e Reg. Part. N. 4620 avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di (OMISSIS) in quanto lesivo della propria posizione creditoria.

Si costituivano in giudizio i **FIDEIUSSORI** della debitrice principale, eccependo la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 cc per l'esperimento dell'azione revocatoria con particolare riferimento al *consilium fraudis* e chiedevano pertanto il rigetto della domanda attorea.

La causa veniva istruita su base documentale.

Sulle conclusioni delle parti costituite la stessa veniva quindi trattenuta dal Giudice per la decisione all'udienza del 2.10.2013, previa assegnazione di termine per il deposito e scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

In primo luogo deve essere affermata ex art. 77 cpc la legittimazione ad agire in giudizio di **BANCA** quale procuratrice speciale di **BANCA 2** in virtù di procura speciale autenticata dal Notaio (OMISSIS) di Bologna datata 4.03.09 (doc. 32 fase. attrice).

Quanto al merito si osserva che **BANCA** lamenta l'avvenuta lesione della propria garanzia patrimoniale posta in essere dai propri debitori, **FIDEIUSSORI** quali fideiussori del proprio correntista **DEBITORE PRINCIPALE** per effetto della costituzione di fondo patrimoniale sull'immobile di residenza sito in (OMISSIS) a difesa di parte attrice ha svolto pertanto domanda volta alla dichiarazione di inefficacia di tale negozio costitutivo di fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 2901 cc.

Orbene nel caso de quo fondata deve ritenersi la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in essere dai convenuti, svolta dall'istituto attore.

In particolare, l'esistenza del credito dell'istituto di credito nei confronti del **DEBITORE PRINCIPALE** e dei due fideiussori risulta oggetto di accertamento in sede di emissione da parte del Tribunale di Bologna del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. (OMISSIS)/2012 datato 19.03.2012 e notificato ai convenuti, quali obbligati in solido, il 19.04.2012.

La circostanza relativa all'esistenza del credito vantato da Cassa dei Risparmi di Bologna spa nei confronti dei convenuti quali fideiussori della correntista debitrice principale **DEBITORE PRINCIPALE** non è peraltro oggetto di contestazione da parte dei convenuti.

Tale credito, avente causa nei saldo debitorio del contratto di apertura di credito in conto corrente datato 4.05.06 e del contratto di finanziamento datato 10.05.06 stipulati dalla correntista **DEBITORE PRINCIPALE** con **BANCA**, per i quali **FIDEIUSSORI** avevano prestato garanzia personale, risulta quindi accertato per un ammontare di € 171.434,73, oltre agli interessi convenzionali dal 1.01.2012 sino al saldo (doc. 28 fas c. attoreo).

Con atto 18.04.2012 innanzi al Notaio **TIZIA** n. (OMISSIS) **FIDEIUSSORI** costituivano sull'immobile di residenza sito in (OMISSIS) un fondo patrimoniale e provvedevano alla trascrizione del medesimo in data 2.05.2012.

Copia di tale atto è stata prodotta dall'attrice e riconosciuta pacificamente dai convenuti (doc. 30 fasc. attoreo).

Orbene va precisato che anche gli atti dispositivi del fideiussore sono assoggettati, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio dell'azione revocatoria, ricorrendone le condizioni (Cass. 27.2.1991, n. 2115).

Ancora deve aggiungersi che nelle ipotesi di obbligazione solidale, quale quella oggetto di causa, qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio si da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare nei suoi confronti e dell'acquirente in presenza degli altri requisiti l'azione revocatoria ex art. 2901 cc ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati siano sufficienti a fornire, ciascuno di essi, la garanzia ex art. 2740 cc (Cass. 2623/87).

Risulta quindi necessario accertare nel caso in esame, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dopo il sorgere del credito, la sussistenza, oltre dell'elemento oggettivo dell'*eventus damni*, dell'elemento soggettivo costituiti dalla consapevolezza del debitore di assottigliare, mediante la disposizione patrimoniale, la garanzia costituita dai suoi beni (*scientia damni*) (Cass. S.U. 20.10.1975, n. 3406).

Ed allora quanto all'*eventus damni*, va evidenziato che, come affermato, ancora di recente, dalla Corte di Cassazione, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a suo fondamento, *"la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, e che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto, che eccipisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni"* (cfr. Cass. Civ. n. 11471/2003; Cass. 1896/2012; Casa. 5816/2008).

Ebbene nel caso di specie non sembra possa nemmeno dubitarsi dell'esistenza del requisito dell'*eventus damni*, dovendo quest'ultimo evidentemente ricercarsi nel fatto che, come sopra rilevato, con la costituzione di fondo patrimoniale sull'immobile residenziale comprensivo di autorimessa, i convenuti si sono sostanzialmente privati dell'immobile effettivamente aggredibile dai creditori, residuando in capo agli stessi unicamente la proprietà di terreni agricoli e di un'altra unità immobiliare (doc. 6 fase, convenuti), compromettendo così, gravemente e consapevolmente, in danno della banca, la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..

La indubitabile consapevolezza da parte dei fideiussori, obbligati a far data dal 4.05.2006 nei confronti dell'istituto di credito a garanzia del finanziamento e dell'apertura di credito in conto corrente concessi da BANCA a **DEBITORE PRINCIPALE** di compiere in data 18.04.2012 un atto tale da pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore risulta *ipso iure* dal medesimo *eventus damni* avendo costituito la alienazione immobiliare de qua lo spoglio del debitore del bene immobile principale di cui gli stessi risultavano titolari.

Deve osservarsi a riguardo come l'atto dispositivo a titolo gratuito sia stato posto in essere infatti successivamente al sorgere del credito vantato dall'istituto di credito.

Infatti è pacifico che la situazione debitoria dei convenuti quali fideiussori del **DEBITORE PRINCIPALE** in ordine al contratto di finanziamento ed apertura di credito in conto corrente conclusi dalla stessa con BANCA deve ritenersi sorto al momento in cui la debitrice principale ha avuto disponibilità delle linee di affidamento ottenute, fattispecie avvenuta tra il 2006 ed il 2007.

Come sottolineato dalla Suprema Corte in sentenza n. (OMISSIS)/09 in proposito è sufficiente ribadire (Cass. Sez. 3[^]; n. 8680 del 2009) che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità.

Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

(nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 cc n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("*scientia damni*") e al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento; l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accREDITAMENTO e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.

Deve rilevarsi come in ogni caso, anche nell'ipotesi di fideiussione con beneficio di escussione, il debito del fideiussore sorge nello stesso momento in cui sorge la fideiussione, se in quel momento sussiste, come nel caso de quo, il debito del debitore principale, avendo il creditore, solo ai fini dell'esigibilità del credito fideiussorio, l'onere della preventiva escussione del debitore principale.

Ciò è dimostrato dal fatto che se il creditore conviene in giudizio il fideiussore senza aver effettuato la preventiva escussione del debitore principale, la domanda di adempimento andrà egualmente accolta, se il fideiussore non intenda avvalersi del beneficio dell'escussione o non indica i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (mentre non dovrebbe essere accolta, se il debito del fideiussore non fosse già sorto e sorgesse, invece, solo all'esito dell'esperimento negativo dell'escussione del debitore principale).

Orbene, poiché l'azione revocatoria ha la funzione unica e specifica di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore a norma dell'art. 2740 c.c., e poiché detta azione presuppone solo l'esistenza del debito e non anche quella che sia esigibile, potendo la stessa essere esperita (nel concorso degli altri requisiti di legge) anche per crediti condizionati o non scaduti (art. 2901, 1 c., c.c.) o anche solo eventuali (Cass. n. 238-1982; Cass. n. 1338-1981), egualmente è a dirsi per la ricostituzione della garanzia patrimoniale generica che il fideiussore offre con tutti i suoi beni al creditore, per l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale.

Sulla base di questi rilievi è quindi da condividere l'orientamento (Cass. 3,2.1993, n. 1327 e Cass. 25556/09), secondo cui, in tema di azione revocatoria promossa dalla banca accreditatrice contro il cliente accreditato o il suo fideiussore, la relazione cronologica fra il credito tutelato e l'atto impugnato per revocazione, assunta dall'art. 2901 c.c. come criterio discriminatore dell'alternativa tra necessità della dolosa preordinazione dell'atto e sufficienza della mera consapevolezza del pregiudizio derivatone alle ragioni del creditore, va apprezzata con riferimento al momento dell'accREDITAMENTO e non a quello, cimento successivo nel tempo, dell'effettivo prelievo da parte del creditore, essendo, al fine indicato, la data dell'insorgenza di dette ancorché non determinate nel loro ammontare.

Ne consegue, che ai fini della revocatoria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale da parte dei convenuti fideiussori, è sufficiente la consapevolezza dei debitori del pregiudizio che si arrecava alla creditrice.

Sussistono pertanto tutti presupposti di cui all'art. 2901 cc per l'accoglimento, della richiesta revocatoria,.

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

Pertanto deve concludersi nel senso che, in accoglimento della domanda attorea, rada dichiarata, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in essere il 18.04.2012 da FIDEIUSSORI trascritto il 2.05.2012 (reg. part. 4620, reg. gen. 6762) ed avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di OMISSIS.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM 140/2011

PQM

Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando nella causa RG n. (OMISSIS)/2012 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide:

-accoglie la domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc svolta da parte attrice, e, per l'effetto, dichiara la inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in essere il 18.04.2012 da FIDEIUSSORI trascritto il 2.05.2012 (reg. part. 4620, reg. gen. 6762) ed avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di (OMISSIS); condanna FIDEIUSSORI, in solido tra loro, a rifondere in favore della banca le spese di lite che liquida ex DM 140/2012 in € 5.500,00 per compenso, 668,00 per spese oltre IVA e CPA come per legge,

Ravenna, 30 dicembre 2013

Depositato in data 09.01.2014

Il Giudice
dott.ssa Alessia Vicini

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*